



Città di Varedo

Deliberazione di Giunta Comunale

N.	34
Data	08/03/2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto, del mese di marzo, con inizio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze è convocata la Giunta Comunale e sono intervenuti i signori:

N°	Componenti	Funzione	Presente
1	VERGANI FILIPPO	Sindaco	S
2	FIGINI FABRIZIO	Vice Sindaco	S
3	DE SIMONE ANDREA	Assessore	S
4	BOCCAFOGLIA SONIA	Assessore	S
5	FIGINI MATTEO	Assessore	N
6	TAU CRISTINA RITA	Assessore	S

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FILIPPO VERGANI assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 e gli artt. 89 e 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i quali attribuiscono alla Giunta Comunale le funzioni relative all'assunzione di determinazioni organizzative in materia di personale, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, e quelle relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica dell'Ente.
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di rilevazione delle situazioni di eccedenza o soprannumero di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale";

Richiamata la disciplina in tema di contenimento della spesa per il personale rivolta agli Enti soggetti al patto di stabilità interno e, in particolare:

- l'art. 1, commi 557 e 557-bis, della L. n. 296/2006, che regola le modalità del concorso delle Autonomie Locali all'obiettivo di finanza pubblica di riduzione del costo del personale, individuando le tipologie di spesa ricomprese nel computo e, contestualmente, le azioni che costituiscono, in termini di principio, ambiti prioritari di intervento cui gli Enti Locali debbono attenersi, sebbene nell'ambito della propria autonomia, per il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006, che dispone l'applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, che dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'art. 9, commi da 1 a 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come convertito nella L. n. 122/2010, e s.m.i. in materia di riduzione della dinamica retributiva;
- l'art. 9, comma 28, del succitato D.L. n. 78/2010, come convertito nella L. n. 122/2010, e s.m.i., in materia di limiti di spesa per il ricorso a forme di lavoro flessibile, pari al 100% di quella effettuata allo stesso titolo nell'anno 2009;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014, che fissava il limite del 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per le assunzioni di personale, consentendo il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile;
- l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che fissava il limite del 25% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per le assunzioni di personale, con l'utilizzo dei resti assunzionali del triennio precedente;
- l'art. 1, comma 475, della L. n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
- il D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017, che ha elevato al 75% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente il limite per le assunzioni di personale nell'anno 2017, per gli Enti in regola con il rispetto dei parametri riguardanti il rapporto dipendenti/popolazione fissati dal DM 24/07/2014, oltre all'utilizzo degli eventuali resti assunzionali relativi al triennio precedente;

Vista la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) che, per i Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in linea con i parametri riguardanti il rapporto dipendenti/popolazione rideterminati dal DM 10/04/2017, conferma, per l'anno 2018, la possibilità di assumere nel limite del 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, oltre all'utilizzo dei resti assunzionali del triennio precedente;

Dato atto che il triennio di riferimento è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (delibera Corte dei Conti - sezione Autonomie n. 28/2015), applicando le percentuali delle facoltà assunzionali vigenti nel tempo, come chiarito dalla medesima Corte dei Conti - sezione Autonomie con la deliberazione n. 25/2017;

Visto l'art. 1, comma 723, lett. e), della L. n. 208/2015, il quale prevede, comunque, che, in caso di mancato rispetto del saldo nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, prescrizione ribadita anche dalla L. n. 232/2016, con l'art. 1, comma 475;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 12 del 02.02.2018, relativa alla ricognizione annuale delle eccedenze, da cui emerge che non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- Giunta Comunale n. 24 del 17.03.2016, relativa all'approvazione del piano triennale delle pari opportunità;
- Giunta Comunale n. 37 del 20.03.2017, relativa all'approvazione del piano triennale delle assunzioni 2017/2019 ed annuale 2017, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 12.07.2017;

Considerato che, in deroga ai vincoli assunzionali, l'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, dispone quanto segue:

"Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione e' obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà"

Visto il parere della Corte dei Conti n. 25 /SEZAUT/2014/QMIG del 15.09.2014, in merito alla contabilizzazione dei dati relativi al costo del personale, con cui si precisa che rileva ai fini del calcolo la spesa effettivamente sostenuta dall'Ente nel periodo di riferimento e non quella "virtuale";

Dato atto che i trasferimenti avvenuti tramite processi di mobilità di cui all'art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001, tra Amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto del "patto di stabilità interno" per l'anno precedente (attualmente ridefinito "pareggio di bilancio"), sono da considerarsi "neutre" e, pertanto, non sono da considerarsi né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato;

Richiamata, a riguardo dell'istituto della mobilità, la deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti, sezione Piemonte, secondo cui *le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n.*

165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente."

Rilevato infine che:

- per l'anno 2014, l'Ente non ha proceduto ad assunzioni ad alcun titolo, salvo per le categorie protette;
- per l'anno 2015, l'Ente ha provveduto ad assumere, per mobilità esterna (la cui procedura era iniziata nell'anno 2014), un'assistente sociale, cat. D, e a trasformare due part-time, categoria C, a tempo pieno, e un part-time categoria C (appartenente alle categorie protette) da 20 ore a tempo pieno;
- per l'anno 2016, si è conclusa positivamente solo la procedura di mobilità relativa ad un posto di categoria D, da destinarsi ai Servizi Demografici, la cui assunzione è avvenuta in data 01.07.2017;
- per l'anno 2017, si è proceduto, dopo aver infruttuosamente esperito le relative procedure di mobilità previste dalla normativa, ad assumere due Agenti di Polizia Locale, categoria C, a seguito di espletamento di concorso pubblico;

Rilevato che si rende necessario, in questa sede, provvedere alla rideterminazione del fabbisogno di personale per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Considerato che le mobilità in entrata ed uscita risultano "neutre" ai fini del limite di spesa dei cessati negli anni precedenti, e che anche le assunzioni obbligatorie delle categorie protette (nei limiti della quota di legge) esulano da qualsiasi vincolo, come previsto dall'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, sopra richiamata;

Appurato che per l'anno 2018 si aprono le seguenti possibilità assunzionali:

- resti facoltà assunzionali 2015-2016-2017 (cessazioni 2014-2015-2016)
- 75% della spesa dei cessati anno 2017

Vista la seguente tabella riepilogativa delle cessazioni di personale relative al triennio 2014-2016 (utili per il calcolo delle possibilità assunzionali per il successivo triennio 2015-2017 e degli eventuali resti), nella quale sono indicate anche le cessazioni avvenute nel 2017, utili per la quantificazione delle facoltà assunzionali per l'anno 2018:

ANNO	SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		% DI TURN-OVER CONSENTITO	LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2014	FUNZIONARIO CAT D P.L.	27.945,65	60%	55.264,32
	AGENTE P.L. CAT C	22.396,33		
	EDUCAT. NIDO CAT C	21.758,57		
	OPERAIO CAT B	20.006,64		
	TOTALE SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE ANNO 2014 PER ASSUNZIONI 2015	92.107,19		

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

2015	SPECIALISTA DI VIGILANZA CAT. D	24.272,83		
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D	23.205,41		
	ISTRUTTORE CAT. C	21.299,01		
	APPLICATO CAT. B p/t 30ore	15.781,83		
	TOTALE SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE ANNO 2015 PER ASSUNZIONI 2016	84.559,08	25%	21.139,77
2016	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C	21.299,01		
	EDUCATRICE NIDO P/T 18 ORE CAT. C	10.879,29		
	TOTALE SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE ANNO 2016 PER ASSUNZIONI 2017	32.178,30	75%	24.133,72
2017	APPLICATO CAT. B	non considerato in quanto categoria protetta		
	ISTRUTTORE DIR. CAT. D	24.468,98		
	APPLICATO CAT. B	19.143,80		
	TOTALE SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE ANNO 2017 PER ASSUNZIONI 2018	43.612,78	75%	32.709,59

ANNO	SPESA ANNUA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		% DI TURN-OVER CONSENTITO	RESIDUO LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2015	FULL TIME 36 ORE DA P/T 30 CAT. C	10.642,74		
	FULL TIME 36 ORE DA P/T 30 CAT. C	10.642,74		
	FULL TIME 36 ORE DA P/T 20 CAT. C (CAT PROT)	non considerato in quanto categoria protetta		
		21.285,49	60% cessati 2014	33.978,83
2016			25% cessati 2015	21.139,77
2017	AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C	22.488,90		

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

AGENTE DI POLIZIA LO- CALE CAT C	22.488,90		
	44.977,80	75% cessati 2016	-20.844,07

Riepilogo sintetico spesa cessati e facoltà assunzionali:

	SPESA UTILE PER ASSUNZIONI	SPESA UTILIZZATA PER ASSUNZIONI	RESTO UTILIZZABILE
2015=60%2014=	55.264,32	21.285,49	33.978,83
2016=25%2015=	21.139,77	-	21.139,77
2017=75%2016=	24.133,72	44.977,80	-
totale			34.274,52
2018=75%2017=	32.709,59		
		quota 2018	32.709,59
		Totale quota utilizza- bile	66.984,11

Visto il parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine al rispetto dei vincoli sanciti dall'art. 1, commi 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti;

Visti gli uniti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2018- 2020 e il Piano Annuale delle assunzioni per l'anno 2018, quale risulta dall'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che le assunzioni previste, sia per mobilità sia per concorso, rispetteranno il limite di spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che le eventuali assunzioni concorsuali rispetteranno il limite di spesa del 75% della spesa relativa alle cessazioni dell'anno 2017, in aggiunta ai resti degli anni precedenti (spesa cessazioni anni 2014-2015-2016 in rapporto alle relative assunzioni effettuate nel triennio 2015-2016-2017), secondo quanto previsto dalla normativa citata in narrativa;
3. Di ribadire che il presente atto di programmazione potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero presentare;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'adozione urgente degli atti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

(*) Dott. NORBERTO ZAMMARANO

Il Sindaco

(*) FILIPPO VERGANI

ALLEGATO A)

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020

Piano annuale delle assunzioni anno 2018

Profilo e categoria professionale	Posti previsti	Metodo di assunzione
Istruttore direttivo contabile cat. D1	1	Mobilità
Istruttore cat. C o B3	1	Mobilità
Agente polizia locale cat. C	1	Scorrimento graduatoria valida
categoria protetta art. 18 cat. B o C 20 ore settimanali	1	Avviamento a selezione con la provincia di Monza e Brianza/concorso
categoria protetta cat. B o C 20 ore settimanali	1	Avviamento a selezione con la provincia di Monza e Brianza/concorso
Istruttore direttivo contabile cat. D1	1	Art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000: in caso di eventuale proroga

Piano annuale delle assunzioni anno 2019

Profilo e categoria professionale	Posti previsti	Metodo di assunzione
Operaio cat. B	1	mobilità/selezione

Piano annuale delle assunzioni anno 2020

Profilo e categoria professionale	Posti previsti	Metodo di assunzione
Istruttore cat. C	1	Mobilità/scorrimento graduatoria/selezione



Città di Varedo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 204859 del 08/03/2018

Data 08/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Norberto Zammarano



Città di Varedo

Settore ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 204859 del 08/03/2018

Data 08/03/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Ruspi Simona Alessia



Settore: Economico-Finanziario
Ufficio: Ragioneria
Resp. del Procedimento: Dr.ssa Simona Alessia Ruspi

All'attenzione del servizio personale
Sede comunale

Oggetto: parere alla proposta di delibera del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2018 -2020

La sottoscritta Simona Alessia Ruspi, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Varedo in forza del decreto sindacale n. 18 del 14.09.2017, dichiaro che il Comune di Varedo ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio anno 2017, e che la proposta di piano assunzioni dell'Amministrazione (che tende per il triennio 2018 - 2020 all'obiettivo di n. 77 dipendenti in servizio) rientra nel limite di spesa di personale rappresentato dal valore medio del triennio 2011 - 2013 calcolato ai sensi dell'art. 1, c. 557 della Legge n. 296/2006 pari a € 2.797.757,00.

La Responsabile Settore Economico-Finanziario
Dr.ssa Simona Alessia Ruspi

Varedo, 6 marzo 2018

COMUNE DI VAREDO

Varedo, 8 marzo 2018

Oggetto: parere relativo alla modifica del Programma triennale dei fabbisogni del personale 2018-20

Il revisore dei conti

Premesso:

- che l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- che l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- che il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:
 - all'art. 6, comma 4, che il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - all'art. 6, comma 4bis, che il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
 - all'art. 35, comma 4, che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento;

premessi, altresì:

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- che la Corte costituzionale, nel riconoscerne con sentenza n.4/2004 la costituzionalità, ha evidenziato come la predetta disposizione normativa sia volta a prevedere che *“gli organi di revisione contabile accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (...). Si tratta di norma chiaramente strumentale, rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica, e di norma di principio (e non già* di dettaglio), in quanto prevede che eventuali deroghe al principio della riduzione complessiva della spesa, cui deve improntarsi il documento di programmazione del fabbisogno del personale, siano analiticamente motivate”*;

preso atto della proposta di programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2019/2020;

Rilevato che il predetto Programma rispetta:

- la normativa vincolistica che consente la possibilità di effettuare a qualunque titolo assunzioni;
- la normativa che detta la disciplina in tema di assunzioni a tempo indeterminato;
- la normativa che detta la disciplina in tema di assunzioni a tempo determinato;
- il principio di riduzione della spesa di personale;

tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti

1. certifica che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e al rispetto della restante disciplina normativa vincolistica in tema di spesa di personale e di assunzioni a tempo indeterminato e determinato;
2. esprime parere favorevole sul piano di programmazione triennale di fabbisogno del personale 2018 - 2020 così come sottoposto all'esame e approvazione della Giunta Comunale.

Il revisore dei conti

Presidente
dott.ssa Elisabetta Civetta

